



COMUNE DI SERRONE
Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL
PASCOLO SUI BENI COMUNALI**

Anno 2024

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12/04/2024

SOMMARIO

Articolo 1. Territorio soggetto a pascolo.....	3
Articolo 2. Definizioni	3
Articolo 3. Lotti dei terreni Comunali per uso pascolo.....	4
Articolo 3 bis. Commissione	4
Articolo 4. Concessioni di pascolo	4
Articolo 5. Requisiti soggettivi e criteri di priorità per la concessione in fida pascolo.....	5
Articolo 6. Canone di fida	6
Articolo 7. Obblighi.....	6
Articolo 8. Divieti	7
Articolo 9. Sanzioni	8
Articolo 9bis. Decadenza della concessione.....	8
Articolo 10. Controlli.....	9
Articolo 11. Disposizioni finali	9
Articolo 12. Normativa di riferimento	9
Articolo 13. Entrata in vigore.....	10

Articolo 1. Territorio soggetto a pascolo

Con il presente Regolamento, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, viene disciplinato l'uso del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Serrone per uso pascolo, a favore della popolazione del Comune prioritariamente e in favore delle Aziende agricole aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Serrone nel rispetto:

- a. della tutela ambientale e del paesaggio;
- b. della tutela e del recupero della biodiversità agraria;
- c. del recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Articolo 2. Definizioni

1. **Pascolo**: impiegato quale sinonimo di risorsa pascoliva, è quella porzione di territorio con formazioni vegetali a copertura erbacea, o variamente stratificata con cespugli e alberi, in grado di fornire, permanentemente o temporaneamente, una fonte alimentare a prevalente utilizzazione diretta da parte degli animali e contemporaneamente anche rifugio e protezione.
2. **UBA**: acronimo di “Unità di Bestiame Adulto”, unità di misura standard, in uso nella U.E. per definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età, per il cui calcolo si fa riferimento a coefficienti di conversione che per varie categorie funzionali.

Vengono di seguito riportati i coefficienti di conversione in UBA secondo gli indici di conversione previsti dalla Regione Lazio:

Tabella 1

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli suinetti meno 20 kg	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore > 12 mesi	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti > 12 mesi	0,15	Verri	0,3
Ovini < 12 mesi	0	Polli da carne	0,03
Altri ovini di età > 12 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,03
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,03

3. **Concedente:** è il Comune di Serrone che concede lo specifico diritto all'uso del pascolo (fida pascolo);
4. **Richiedente:** colui che avanza istanza di concessione del diritto all'uso del pascolo (fida pascolo);
5. **Comprensori di pascolo:** unità di pascolamento per i quali vengono indicate le superfici e il carico sostenibile.

Articolo 3. Lotti dei terreni Comunali per uso pascolo



I terreni uso pascolo siti nel territorio del Comune di Serrone e precisamente in località Morte Scalambra, individuati di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale, saranno divisi in lotti, la cui dimensione sarà stabilita in sede di predisposizione di bando tenendo conto delle effettive esigenze degli allevatori, della tipologia e del numero del bestiame a pascolo, nonché sulla base della cartografia del Comune.

L'assegnazione dei pascoli avverrà, in modo proporzionale al numero dei capi, secondo il rapporto della Tabella 1.

Articolo 3 bis. Commissione

L'esame delle domande e la formulazione della relativa graduatoria sono competenza del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Articolo 4. Concessioni di pascolo

1. La superficie pascoliva è oggetto di concessione di fida pascolo annuale; solo nei casi espressamente previsti dalla legge nazionale e regionale, previa autorizzazione comunale può essere oggetto di concessione di fida pascolo pluriennale (prevedibile per un massimo di 7 anni nel caso in cui l'Imprenditore agricolo intenda accedere a Contributi Regionali e Comunitari, in particolare favorendo l'adesione delle aziende agricole ai protocolli di certificazione di qualità e di produzione biologica – disciplinare BIO).
2. L'assegnazione delle aree è disposta annualmente con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in relazione alle richieste di pascolo presentate, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
3. L'affidamento ordinario è annuale (dal giorno della concessione al 31 dicembre di ciascun anno solare).
4. Gli aventi diritto all'uso del pascolo dovranno fare esplicita richiesta di autorizzazione al Comune.
5. Il Comune di Serrone, con avviso da pubblicare ogni anno, inviterà i cittadini a presentare le domande di concessione all'esercizio della fida pascolo, compilate sugli appositi modelli predisposti dall'ente comunale. I termini di presentazione delle domande saranno espressi all'interno del bando di concessione; la fida pascolo decorrerà dalla data di ogni singola concessione.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in base alle domande ricevute, provvederà alla predisposizione della graduatoria di cui all'articolo seguente. Scaduto il termine per

la presentazione della domanda, i cittadini che volessero immettere al pascolo i propri capi di bestiame, dovranno rivolgere apposita domanda, indirizzata al competente Responsabile del Servizio di Polizia Locale, il quale potrà accoglierla solo nel caso in cui i terreni di proprietà e in tenimento del Comune siano ancora disponibili.

La variazione quantitativa dei capi da introdurre in fida pascolo non è ammessa dopo la presentazione della domanda. Le domande dovranno essere inoltrate entro il termine definito dal bando annuale approvato con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

In esse dovranno essere indicate:

- a. le proprie generalità e residenza;
 - b. la posizione di imprenditore agricolo, di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla competente ASL;
 - c. il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie ed età;
 - d. l'avvenuta applicazione del microchip (bovini ed equini) quale sistema di identificazione e in assenza il deposito del marchio di riconoscimento;
 - e. la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) risultante da certificazione della competente ASL ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - f. il numero dei cani ammessi alla custodia delle greggi il cui impiego è reso obbligatorio per l'accudimento degli ovi-caprini con relativa documentazione attestante l'avvenuta applicazione del microchip;
 - g. la dichiarazione del versamento del 100% della fida corrente per l'anno in corso, su apposito conto corrente indicato dall'Ente prima di ritirare la licenza di fida;
 - h. dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale.
6. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, tenuto conto del carico massimo che le suddette aree possono supportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Articolo 5. Requisiti soggettivi e criteri di priorità per la concessione in fida pascolo

1. I cittadini residenti e non residenti nel Comune di Serrone e gli imprenditori agricoli esercenti l'allevamento o loro aggregazioni secondo le vigenti normative hanno diritto a presentare istanza di concessione in fida pascolo dei terreni messi a disposizione dal Concedente ogni anno solare secondo le modalità e i tempi previsti nel bando annuale.
2. Tutte le istanze verranno esaminate, con precedenza assoluta per imprenditori agricoli esercenti l'allevamento, aventi residenza, sede legale e/o operativa nel di Comune di Serrone, e per la quota esuberante tutti gli altri.
3. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali e prioritari:
 - a. la localizzazione dell'azienda nel Comune di Serrone;
 - b. la residenza del titolare nel Comune di Serrone;
 - c. essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto dotato di regolare partita IVA e iscrizione presso il REA (CCIAA);

Per i non residenti costituiranno titoli preferenziali e prioritari:

- d. praticare l'attività di allevatore in via esclusiva o prevalente.
- e. essere proprietari di terreni nel Comune di Serrone;
- f. l'ordine di presentazione delle richieste di autorizzazione;

Per tutti i richiedenti costituiranno requisiti essenziali:

- g. buona condotta morale;
 - h. non avere commesso infrazioni contro leggi e/o regolamenti, né reati contro il patrimonio
4. Il Sindaco, su proposta della A.S.L., con l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, ricorrendone i presupposti, può sospendere l'utilizzo dei pascoli assegnati, al fine di prevenire fattori di diffusione di malattie infettive e/o prevenzione sanitaria.

6

Articolo 6. Canone di fida

1. La giunta comunale determinerà preventivamente sull'assegnazione le tariffe di concessione in fida pascolo annuale dei terreni concedibili nella misura espressa in €/UBA da rapportarsi al carico ammissibile relativo alla superficie complessivamente a fida annuale.
2. I canoni unitari per la concessione di fida pascolo richiesta da aziende agricole NON aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Serrone sono incrementati del 100%.
3. La tassa annua di fida di pascolo dovrà essere versata sul C.C.P. 13043039 intestato al Comune di Serrone Servizi di Tesoreria.
4. L'uso e il godimento di detti beni è subordinato al pagamento dei canoni e dalle tariffe, così come stabilite dalla Giunta Comunale, e le entrate così definite saranno utilizzate dall'Ente a copertura delle spese per la manutenzione, la custodia, l'informazione e l'apprestamento di servizi collettivi indispensabili per la fruizione dei beni soggetti ad uso civico.

Articolo 7. Obblighi

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali è assoggettato ai seguenti obblighi:

- a. il concessionario è obbligato ad adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree presenti nel territorio concesso in fida pascolo;
- b. il concessionario è obbligato ad adottare misure per prevenire fenomeni di squilibrio locale che possano modificare radicalmente la vegetazione ed il suolo;
- c. non è ammesso introdurre al pascolo animali non identificati e tenuti in violazione delle disposizioni di polizia veterinaria;
- d. il concessionario è obbligato, salva specifica autorizzazione, al rispetto di tutte le norme regolamentari emanate ai sensi della L.R. n. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e contemplate nel relativo Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7;
- e. l'utilizzo del pascolo è subordinato alla titolarità di apposita concessione da parte del Comune;

- f. il concessionario è obbligato alla vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o custode nominato i quali sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto autorizzativo rilasciato dal Comune;
- g. il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.S.L. e del Comune;
- h. il concessionario è obbligato a seguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti Autorità, nel caso che, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- i. il concessionario è obbligato ad usare ogni accortezza per le opere esistenti nei pascoli. In caso di danneggiamento i pastori e/o proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati;
- j. non potrà essere effettuato alcun intervento senza la preventiva autorizzazione comunale. L'Ente declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Articolo 8. Divieti

Il pascolo è vietato:

- a. sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;
- b. sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione;
- c. su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 5, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale;
- d. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quanto il soprassuolo boschivo non sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni;
- e. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimento del Comune.

È inoltre vietato:

- f. cedere a terzi la concessione di fida, salvo espressa richiesta in corso di vigenza della concessione che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di imprenditore agricolo senza che vengano modificati i termini della concessione originaria;
- g. effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina se non nei pascoli nudi o cespugliati;
- h. effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
- i. abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
- j. pascolare nelle zone affittate ad altri fidatari o vincolate;
- k. immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato;
- l. asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

- m. al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune di Serrone e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna;
- n. di fare uso di fuoco nelle aree in concessione;
- o. la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali ad eccezione, per il benessere dell'animale sia a livello fisico che psichico, nel rispetto dei vincoli di legge e delle norme del presente Regolamento, di recinzioni e ricoveri per animali aventi carattere di provvisorietà e piena compatibilità ambientale in relazione ai materiali utilizzati;
- p. la sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti abitativi;
- q. sbarrare con sistemi fissi strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo, fatti salvi i terreni in fida pascolo dove sono presenti recinzioni, aventi carattere di provvisorietà, autorizzate dal Concedente;
- r. utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci;
- s. eseguire l'esercizio del pascolo nel periodo non consentito e fuori dalle aree ammesse alla fida pascolo.

Articolo 9. Sanzioni

1. Salvi i casi di responsabilità penale o civile e ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, Regione e Provincia, il Comune con atto separato, adottato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale comminerà sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di € 80,00 e un massimo di € 500,00 per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 del c.p. o di altri reati.
3. La violazione – anche cumulativa- reiterata per almeno tre volte nell'anno solare, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorrere dall'accertamento dell'ultima violazione.
4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata, con delibera della Giunta Comunale ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media Nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
5. Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative previste dalla norma nazionale e regionale in materia.

Articolo 9bis. Decadenza della concessione

1. Il mancato pagamento della tariffa di fida pascolo, comporterà l'esclusione dalla fida nella stagione successiva.
2. La violazione di più norme al presente Regolamento, verbalizzata dagli organi addetti alla vigilanza, a carico del titolare di una concessione al pascolo, nel corso della stessa stagione pascoliva, comporterà automaticamente la decadenza della concessione in corso, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.

3. Il mancato utilizzo, reiterato durante l'arco dell'anno solare, comporterà la revoca dell'autorizzazione per il diritto di fida.
4. La pronuncia di decadenza, comporterà, automaticamente, l'impossibilità di ottenere per le tre annualità successive, il rilascio o il rinnovo della concessione, senza diritti di azioni o risarcimenti di sorta.
5. In nessun caso l'Amministrazione comunale è tenuta al rimborso di quanto versato dall'allevatore per la concessione dei pascoli.
6. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.

Articolo 10. Controlli

1. La vigilanza, il controllo e i compiti di polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitata dal Servizio di Polizia Locale, dal Gruppo Carabinieri Forestale, nonché dalle altre forze di Polizia.
2. È demandato al Servizio di Polizia Locale altresì il controllo dell'effettivo utilizzo dei pascoli concessi; in caso di accertamento di mancato utilizzo delle aree interessate il Comune si riserva di revocare l'autorizzazione rilasciata per il diritto di fida.
3. Qualora gli organi di controllo avessero necessità di un apposito recinto per effettuare i dovuti controlli il fidatario entro 5 giorni dovrà realizzarlo a proprie spese, attenendosi ai vincoli che ricadono sul territorio e a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente è successivamente rimuoverlo con ripristino dei luoghi.

Articolo 11. Disposizioni finali

1. Eventuali e successive modifiche al presente Regolamento sono approvate e pubblicate secondo le norme previste per i Regolamenti comunali.
2. Copia del presente Regolamento è trasmessa al Servizio di Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Fiuggi.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.
4. Sono salve le sanzioni previste da norme Statali, Regionali e Provinciali.

Articolo 12. Normativa di riferimento

1. Il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che dalle norme del presente regolamento, anche dalle norme del R.D. n. 3267 del 1923, della legge n. 1766/1927 sull'ordinamento degli usi civici e del relativo regolamento approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332 ancora vigenti, e della L.R. 25/1988 "norme in materia di usi civici" con le successive modifiche ed integrazioni.
2. Si intendono altresì richiamate le norme in materia di Polizia Veterinaria - D.P.R. n.320 del 8/02/1954 e la Legislazione forestale regionale L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 Norme in materia di gestione delle risorse forestali.

Articolo 13. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Serrone e sul Sito Istituzionale dell'Ente.